

DELIBERAZIONE 16 OTTOBRE 2018
507/2018/S/COM

DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI
PRESENTATA DA E.ON ENERGIA S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1037^a riunione del 16 ottobre 2018

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere a) e c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14), recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;

- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 18 aprile 2018, DSAI/29/2018/com (di seguito: determinazione DSAI/29/2018/com);
- il Protocollo di Intesa integrativo in materia di tutela del consumatore tra l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 23 ottobre 2014.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione della direttiva 2012/27/UE, il decreto legislativo 102/14 stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica e detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia;
- in particolare, per quanto concerne l’*“Efficienza nell’uso dell’energia”*, cui è dedicato il Titolo II del predetto decreto legislativo, l’art. 9, contenente disposizioni in ordine alla *“Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”*, al comma 8 attribuisce, all’Autorità, il compito di assicurare che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali (tra l’altro) per la ricezione delle fatture;
- il comma 12 del successivo art. 16, rubricato *“Sanzioni”*, prevede che l’impresa di vendita di energia al dettaglio, che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture, sia soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 5.000 euro per ciascuna violazione;
- ai sensi del comma 15 del medesimo articolo, il soggetto competente ad irrogare dette sanzioni è l’Autorità;
- l’art. 20, del decreto legislativo 102/14, stabilisce che le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19 luglio 2014;
- il divieto in esame è stato ribadito dall’art. 10, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com, il quale dispone, per le offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (c.d. offerte PLACET) ivi disciplinate, che *“In nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture (...)”*; il medesimo divieto si applica altresì a tutte le offerte del mercato libero, in virtù di quanto previsto al punto 2, lettera c. della richiamata deliberazione 555/2017/R/com;
- in data 27 ottobre 2017, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso ai rappresentanti dell’Autorità facenti parte del Gruppo di lavoro permanente – istituito ai sensi del Protocollo di Intesa integrativo in materia di tutela del consumatore stipulato tra le due Autorità in data 23 ottobre 2014 – i verbali di acquisizione della documentazione afferente a un procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di E.ON Energia S.p.a. (di seguito: E.ON o

società), emergendo un'ipotesi di eventuale violazione di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

- in particolare, dalla predetta documentazione, oggetto di rilevazione dal sito internet di E.ON e concernente le condizioni contrattuali delle offerte “casa” per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici, era risultata l'applicazione da parte di E.ON di un sovrapprezzo per la ricezione della fattura cartacea;
- nella pagina internet inerente la scelta da parte del cliente finale della tipologia di bolletta si leggeva, infatti, “*Bolletta PDF gratuita*” “*Bolletta Cartacea 0,50 €/mese*”;
- pertanto, con lettera 8 novembre 2017 (prot. Autorità 36490), la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità ha chiesto, a E.ON, chiarimenti in merito all'applicazione di costi aggiuntivi per l'emissione di fatture in formato cartaceo, invitandola a conformarsi all'art. 9, comma 8, del d.lgs. 102/2014 e all'art. 10, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com, che prevedono un espresso divieto in tal senso;
- con nota 17 novembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 37439), la società ha dichiarato di non proporre offerte commerciali contenenti richieste di tali corrispettivi;
- a fronte di quanto sopra, con determinazione DSAI/29/2018/com, è stato avviato, nei confronti di E.ON, un procedimento per l'accertamento delle violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 16, commi 12 e 15, del decreto legislativo 102/14, formulando, contestualmente, una richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 e dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
- in data 18 maggio 2018, E.ON ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 16187 del 21 maggio 2018), relativa alla predetta contestazione;
- con nota 13 giugno 2018 (acquisita con prot. Autorità 18528), la società ha fornito, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le informazioni richieste al punto 3 della determinazione DSAI/29/2018/com, riguardanti il numero dei clienti finali domestici che hanno richiesto, dal 19 luglio 2014, la fattura cartacea e il numero delle fatture per la cui ricezione sono stati applicati specifici corrispettivi;
- in data 8 agosto 2018, E.ON ha presentato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, un'integrazione alla proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 23706), in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal Responsabile del procedimento con nota 2 agosto 2018 (prot. Autorità 23199);
- nella riunione del 16 ottobre 2018, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del Responsabile del procedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella proposta di impegni, come risultante dalla nota 8 agosto 2018 (acquisita con prot. Autorità 23706), E.ON ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la condotta contestata con la determinazione DSAI/29/2018/com è cessata già prima dell'avvio del presente procedimento;
- in particolare, la società, a dimostrazione della cessazione della condotta contestata, ha allegato alla citata proposta di impegni: a) le condizioni economiche e particolari per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale valide dal 24 ottobre 2017 al 23 gennaio 2018 e quelle valide dal 26 luglio 2018 al 24 ottobre 2018 che non prevedono più l'applicazione di un corrispettivo per l'invio della fattura in formato cartaceo; b) due esempi di fatture per ciascuna tipologia di fornitura (emesse nel mese di dicembre 2017) prive dell'addebito del corrispettivo di postalizzazione;
- la proposta presentata da E.ON reca i seguenti tre impegni:
 1. restituzione a tutti i clienti domestici, con contratto attivo o cessato per la fornitura di energia elettrica o gas naturale, dei corrispettivi di postalizzazione addebitati dal mese di luglio 2014 in avanti, unitamente all'IVA se applicata (impegno n. 1);
 2. riconoscimento, *una tantum*, di un *bonus* del valore di 15,00 euro a tutti i clienti con contratto attivo per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale che, entro sei mesi dalla relativa informativa, scelgano la fattura elettronica (impegno n. 2);
 3. verifica periodica, da parte della funzione di *Internal Audit/Internal Control*, in collaborazione con le figure specialistiche dell'area di *Regulatory management* e di *Legal & Compliance*, della conformità dei contratti in essere per la fornitura di energia elettrica e gas naturale rispetto alla vigente normativa di settore di rango primario e secondario e trasmissione dei relativi esiti, riassunti in un *report*, alla Direzione Sanzioni e Impegni e alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità (impegno n. 3).

RITENUTO CHE:

- gli impegni presentati da E.ON appaiano, ad una preliminare valutazione, potenzialmente utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/ com, la proposta di impegni presentata da E.ON, come risultante dalla nota 8 agosto 2018 (prot. Autorità 23706)

DELIBERA

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni, presentata da E.ON Energia S.p.a., come risultante dalla nota 8 agosto 2018 (prot. Autorità 23706) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/29/2018/com e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it;
2. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aegsi@pec.energia.it ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'attenzione del Responsabile del procedimento al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Direzione Sanzioni e Impegni, Piazza Cavour 5, 20121 Milano. In quest'ultimo caso le osservazioni dei terzi interessati dovranno recare la dicitura "*Proposta di impegni di E.ON Energia S.p.a. nel procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/29/2018/com. Osservazioni ai sensi dell'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com*";
4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità a cura del Responsabile del procedimento;
5. di avvisare che, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, E.ON Energia S.p.a. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed, eventualmente, introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
6. di comunicare il presente atto a E.ON Energia S.p.a. (P. Iva 03429130234) mediante PEC all'indirizzo eonenergia@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini